



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza 294/2011 - Decisione del 07/11/2011 - Deposito del 09/11/2011
Massima 1:	<p>Titolo Elezioni – Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via incidentale per difetto di rilevanza qualora il rimettente ipotizzi l'illegittimità di una norma inapplicabile nel giudizio a quo</p> <p>Testo E' inammissibile nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale l'eccezione relativa alla reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime; ed invero ai fini del giudizio di rilevanza è necessario che la norma impugnata sia applicabile nel processo d'origine e, quindi, che la decisione della Corte sia idonea a determinare effetti nel processo stesso. Compete, dunque, al Tribunale rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento e, in particolare, stabilire quale norma debba essere applicata nel giudizio principale</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951;</p>
Massima 2:	<p>Titolo Elezioni – Criterio del parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità in riferimento al cumulo tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale – Illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale» per violazione degli artt. 3 e 51 Cost.</p> <p>Testo Il legislatore regionale siciliano non può sottrarsi, se non in presenza di</p>



	<p>condizioni peculiari locali, all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità, come stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione). Sulla base di questo vincolo, che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di ineleggibilità e quelle di incompatibilità, è costituzionalmente illegittima la legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Legge regionale n. 29 del 1951 «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale».</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>artt. 3 e 51 Cost.</p>
Massima 3:	<p>Titolo</p> <p>Elezioni – Criterio del parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità in riferimento al cumulo tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale – Illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale» per violazione dell'art. 97 Cost.</p> <p>Testo</p> <p>E' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 della Cost. la legge regionale siciliana n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale» stante che le incompatibilità tra cariche elettive sono dirette a salvaguardare i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) poiché il cumulo tra la carica elettiva regionale e quella locale incide negativamente sia sulla imparzialità, in quanto può determinare una interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell'Assemblea regionale e le funzioni amministrative dell'ente locale compreso nel territorio regionale, sia sul buon andamento, per il pregiudizio che il contemporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l'eletto è parte.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p>



	<p>Legge regionale n. 29 del 1951.</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>art. 97 Cost.</p>
Massima 4:	<p>Titolo</p> <p>Elezioni – Incompatibilità - Decorrenza del termine per l'opzione fra la carica di deputato regionale e altre cariche elettive dalla data del passaggio in giudicato della sentenza – Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. dell'art. 10-sexies, comma 1-bis, della citata legge n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009, nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza»</p> <p>Testo</p> <p>E' costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. l'art. 10-sexies, comma 1-bis, della citata legge n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009, nella parte in cui prevede che «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza» stante che detto termine, non prestando ossequio al criterio della ragionevole brevità, può vanificare il divieto di cumulo tra la carica di deputato regionale e altre cariche elettive considerate incompatibili dall'ordinamento, consentendo all'eletto di cumulare le cariche fino al momento, indeterminato nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza in difformità dalle norme statali che regolano l'accertamento in via giudiziale delle incompatibilità le quali stabiliscono – sia per quanto riguarda i consiglieri regionali (art. 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale»), sia per ciò che concerne gli amministratori locali (art. 69, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») – che il termine di dieci giorni per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla notifica del ricorso.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Art. 10-sexies, comma 1-bis, della citata legge n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009 .</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>artt. 3 e 51 Cost.</p>

Redattore: Beatrice Fiandaca

